

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 1 – Oggetto

Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale integrativa delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti.

Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni del testo unico dello statuto del contribuente.

Articolo 2 - Gestione, accertamento e riscossione

Le attività di gestione, accertamento e riscossione spontanea dei tributi sono svolte direttamente dagli Uffici del Comune e/o tramite società interamente partecipata dal Comune che potrà svolgere anche tutte le relative attività strumentali.

Se ritenuto opportuno, servizi strumentali alle attività di gestione, accertamento e riscossione possono essere svolti da soggetti esterni.

Articolo 3 - Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente Regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento che in ogni caso ha preminenza, in considerazione degli aspetti specifici connessi con la natura del tributo medesimo.

Articolo 4 - Determinazione di aliquote e tariffe

La disciplina generale dei singoli tributi è di competenza del Consiglio Comunale. Sono invece di competenza della Giunta Comunale le deliberazioni di attuazione della suddetta disciplina, con particolare riferimento alle modalità di riscossione e alla fissazione delle aliquote e delle tariffe salvo che la legge non disponga diversamente.

Le deliberazioni della Giunta Comunale di cui al comma 1 devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, salvo che la legge non disponga diversamente.

Salvo che la legge non disponga diversamente, qualora le deliberazioni di cui al comma 2 non vengano adottate nei termini ivi previsti, sono prorogate le aliquote e le tariffe precedentemente in vigore.

Articolo 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

La disciplina generale delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni è dettata dal Consiglio Comunale con gli specifici atti riguardanti ogni singolo tributo. Sono invece di competenza della Giunta Comunale le deliberazioni di attuazione della suddetta disciplina.

Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma precedente prevedano la facoltà di applicare ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste sono applicate previa modifica della disciplina generale previgente oppure delle norme di attuazione deliberate dalla Giunta Comunale.

Articolo 6 - Soggetti responsabili della gestione

La responsabilità della gestione dei vari tributi comunali compete al Funzionario Responsabile del tributo, designato dalla Giunta Comunale.

Il Funzionario Responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio Finanziario copia della documentazione prevista dall'art 178 del TU n. 267/2000 necessaria ai fini dell'accertamento dell'entrata.

Articolo 7 - Modalità di pagamento

In via generale, sono ammesse tutte le forme di versamento disponibili nel sistema dei pagamenti secondo i limiti di legge.

Il singolo versamento è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 8 - Attività di riscontro

Il Funzionario Responsabile di ciascun tributo gestito direttamente dal Comune provvede per mezzo dell'apposito servizio all'organizzazione delle attività di controllo e di riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti, compresa l'emanazione dei provvedimenti di conferimento dei poteri di contestazione e di accertamento di cui al comma 179 art. 1 legge 296/2006 nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi 181 e 182 della stessa legge.

Articolo 9 - Autotutela

Il Funzionario Responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento tributario emesso, ove ne riscontri l'illegittimità.

Il Funzionario Responsabile può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento, qualora emerga che la coltivazione della lite non sia utile per l'Ente in base a valutazioni, analiticamente esposte nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità per il Comune di soccombere con richiamo ad eventuali controversie fiscali similari;
- valore della lite, costo della difesa anche in termini di impegno degli uffici comunali, oneri derivanti dalla eventuale soccombenza.

Articolo 10 - Rappresentanza in giudizio, reclamo e mediazione

Nelle controversie innanzi alle Commissioni Tributarie, il Comune sta in giudizio tramite il Dirigente del Settore Finanza e Controllo, responsabile dell'Ufficio Tributi.

Nel caso in cui la controversia presenti particolare complessità o rilievo, il Dirigente può proporre alla Giunta Comunale di affidare la rappresentanza e la difesa del Comune a professionisti qualificati.

Il ricorso/reclamo di cui all'articolo 17- bis del D.Lgs 546/1992 è istruito e sottoscritto dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo. Durante la fase istruttoria del procedimento, il Dirigente può invitare al contraddittorio il contribuente per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo di mediazione.

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:

- annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
- accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la dilazione);
- provvedimento di diniego della mediazione senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo;
- nessuna risposta da parte dell'Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.

Articolo 11 - Dilazioni di pagamento

Il Comune assicura ai contribuenti di buona fede che versano in condizioni di difficoltà finanziarie forme di rateizzazione dei versamenti da essi dovuti a seguito dell'emissione di atti di accertamento. Il Funzionario Responsabile del tributo valuta le richieste di rateizzazione prioritariamente in riferimento allo stato di difficoltà finanziaria che il richiedente avrà cura di documentare, nell'ottica di conseguire in ogni caso l'incasso della pretesa tributaria in modo compatibile con le reali capacità finanziarie del richiedente, seppure in un più ampio arco di tempo. Una volta riscontrata l'obiettivo condizione di difficoltà finanziaria, nell'applicazione dei criteri di seguito indicati, il Funzionario Responsabile del tributo avrà riguardo all'opera svolta dal richiedente per addivenire spontaneamente agli adempimenti tributari o per attenuare le conseguenze degli inadempimenti ed in genere alla sua condotta complessiva ed alla sua "personalità tributaria". La personalità del contribuente è desunta anche dai suoi precedenti fiscali e da altri rapporti a qualsiasi titolo avuti con il Comune.

Il Funzionario Responsabile, che in ogni caso opera con equità, buona fede, buon senso e nel rispetto della riservatezza, applica i seguenti criteri:

- periodicità mensile delle singole rate di versamento della rateizzazione;
- esclusione della possibilità di rateizzazione per importi inferiori a 50 euro;

- importo minimo in ogni caso della rata non inferiore a 50 euro con esclusione dell'ultima del piano che, essendo di conguaglio, può essere di importo inferiore;
- applicazione degli interessi previsti dal successivo articolo 12;
- rinuncia espressa del debitore alla successiva proposizione di azioni, eccezioni o altro relativamente agli atti ed alle azioni che il Comune esperirà in caso di eventuale mancato buon esito della rateizzazione per fatto non imputabile al Comune;
- qualsiasi somma, anche di natura non tributaria, successivamente dovuta da parte del Comune al beneficiario della rateizzazione, anche per effetto di rate di rateizzazioni già pattuite, sarà portata in riduzione parziale o totale del debito residuo rateizzato.

nel rispetto dei punti riportati sopra, le rateizzazioni possono seguire il seguente schema:

- per debiti fino a 500 euro, numero massimo di rate 10;
- per debiti da 500,01 a 3.000,00 euro, numero massimo di rate 30;
- per debiti da 3.000,01 a 6.000,00 euro, numero massimo di rate 36;
- per debiti da 6.000,01 a 20.000,00 euro, numero massimo di rate 40;
- per debiti da 20.000,01 a 40.000,00 euro, numero massimo di rate 60;
- per debiti superiori a 40.000,00 fino a 60 rate;

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al primo comma del presente articolo, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo pari alla metà della rateizzazione originaria, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1 comma 800 della Legge 160/2019.

Articolo 12 - Interessi

Gli interessi moratori e quelli sulle somme da rimborsare sono fissati dalla Giunta Comunale in misura non inferiore al tasso di interesse legale e non superiore al medesimo tasso aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili fino alla data ultima per il pagamento spontaneo prevista dagli avvisi di accertamento o di liquidazione e, nel caso di riscossione coattiva fino alla data della notifica dell'atto esecutivo. Gli interessi sono calcolati sulle somme dovute per tributi ed addizionali, non sulle somme riferite a sanzioni pecuniarie.

Nel caso di rimborso, gli interessi a favore dei contribuenti si applicano nella misura di cui al comma 1 e decorrono dalla data del versamento a favore del Comune fino alla data di emissione del mandato di pagamento relativo al rimborso.

Articolo 13 - Soglie minime

Per i tributi comunali sono fissate le soglie come di seguito fino a concorrenza delle quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi:

- Tosap, Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e Diritti sulle pubbliche affissioni: 1 euro;
- Imposta di soggiorno: 30 centesimi;
- Altri tributi: 30 euro.

Tali soglie non devono in ogni caso intendersi come franchigia dei versamenti periodici.

Articolo 14 - Compensazioni

Il Comune opera delle compensazioni nei confronti dei contribuenti debitori. A tal fine, prima di effettuare qualsiasi pagamento, gli Uffici Finanziari procedono alla verifica della eventuale posizione di morosità del destinatario del pagamento nei confronti del Comune. Nel caso di riscontrata morosità di tributi, a valere sulle somme dovutegli in pagamento, il Comune nei confronti del contribuente moroso opera d'ufficio il recupero parziale o totale del suo credito.

Articolo 15 - Riscossione coattiva dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019

Dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019 la riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali è svolta direttamente dal Comune di Piombino anche per i tributi eventualmente gestiti e accertati dalla società Piombino Patrimoniale srl.

Il Comune di Piombino subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società interamente partecipata Piombino Patrimoniale srl, instaurati fino al 31 dicembre 2017 in esecuzione dell'attività di riscossione coattiva per conto del Comune stesso. Tutti gli atti e tutti i procedimenti tributari e amministrativi pendenti alla data del 1 gennaio 2018, intestati a suddetta società sono quindi automaticamente riferiti al Comune di Piombino. Il Comune e la società Piombino Patrimoniale srl avranno cura di informare del subentro i soggetti interessati in atti ancora suscettibili di impugnazione presso la Commissione Tributaria Provinciale. Le controversie giudiziali già instaurate almeno con la notifica del ricorso al 31 dicembre 2017 in capo alla società Piombino Patrimoniale srl rimangono ad essa anche in successivi gradi di giudizio e fino a sentenza definitiva.

Nello svolgimento dell'attività, il Comune potrà avvalersi dell'attività strumentale e di supporto di altri soggetti.

Secondo l'apprezzamento del Dirigente responsabile, per determinati lotti di entrate, la riscossione coattiva può essere affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni in L.225 del 01/12/2016.

Qualora la procedura di riscossione coattiva sia risultata infruttuosa o secondo l'apprezzamento del Dirigente responsabile possa rilevarsi particolarmente disagiata, il Comune può avvalersi della collaborazione di professionisti con spese a carico dei debitori.

Per ragioni di opportunità sociale, economica ed in genere per interessi pubblici sovraordinati, la Giunta Comunale può deliberare la sospensione o la completa rinuncia alla conduzione delle procedure esecutive o la concessione di rateizzazioni straordinarie.

La riscossione coattiva diretta è svolta all'interno del Servizio Entrate del Comune e sotto la responsabilità del suo Dirigente che provvede alla sottoscrizione degli atti, fatte salve le competenze dell'Ufficiale della riscossione.

Per la riscossione coattiva il Comune procede mediante ingiunzione fiscale, secondo quanto disposto dal R.D. n. 639/1910, dal D.L 70/2011 art. 7 comma 2 e dalla normativa vigente.

Nell'atto di ingiunzione sono addebitate oltre all'originario importo pieno dell'avviso di accertamento, le seguenti spese:

1. recupero spese postali inerenti gli inviti bonari preliminari eventualmente inviati dal Comune;
2. recupero spese postali di notifica dell'ingiunzione;
3. interessi, definiti dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 165 art. 1 della Legge 296/2006, calcolati dal giorno di emissione dell'avviso di accertamento non pagato fino al giorno dell'emissione dell'ingiunzione;
4. recupero altre spese amministrative di riscossione;
5. recupero altre spese vive direttamente connesse.

La Giunta Comunale determina le altre spese amministrative di riscossione di cui al precedente punto 4) tenendo conto dei costi dell'attività di riscossione coattiva complessivamente svolta e degli altri costi sostenuti diversi dalle spese postali e di notifica. Tutti i successivi costi del procedimento esecutivo e/o delle misure cautelari sono addebitati al debitore secondo gli importi di cui alle tabelle allegate al DM 21/11/2000 o secondo il diverso costo effettivamente sostenuto.

Le rateizzazioni possono essere concesse nel rispetto del precedente articolo 11.

Articolo 16 - Riscossione coattiva dal 1 gennaio 2020

Dal 1 gennaio 2020 la riscossione coattiva delle entrate tributarie è svolta ordinariamente con affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni in L.225 del 01/12/2016.

Secondo l'apprezzamento del Dirigente Responsabile del Servizio Tributi, per talune singole partite o per lotti di entrate, può essere svolta la riscossione diretta con gli strumenti di legge diversi dal ruolo e in tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 15.

In ogni caso, non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo complessivo da riscuotere è inferiore a 40 euro.

Articolo 17 - Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

A partire dal 1 gennaio 2020, il Comune di Piombino applica la facoltà prevista dall'art. 15 -ter del D.L 34/2019, convertito con Legge 58/2019.

Le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, il rilascio o il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni nonché la loro permanenza in esercizio sono soggetti e/o subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono stabilite le seguenti definizioni:

- tributi locali: tutti i tributi, in qualsiasi modo gestiti, la cui soggettività attiva e/o relativi poteri di accertamento sono attribuiti per legge al Comune, ivi compreso il canone sulla pubblicità e con esclusione dell'Addizionale Comunale all'Irpef.

- irregolarità del pagamento dei tributi locali: costituisce condizione di irregolarità la riscontrata situazione debitoria nei confronti del Comune di Piombino risultante almeno da avviso di accertamento divenuto definitivo, anche nel caso di pagamento parziale e anche nel caso di non rispetto di provvedimenti di rateizzazione. L'importo minimo per cui operano le presenti disposizioni deve essere non inferiore a cinquanta euro, risultante anche dal cumulo di diversi avvisi di accertamento.

Gli uffici comunali presso cui sono presentate le domande di cui al comma 2 acquisiscono dall'Ufficio Tributi una certificazione circa la situazione tributaria del richiedente e nel caso di riscontrata irregolarità, assegnano al richiedente quindici giorni consecutivi per sanare le irregolarità. Trascorso tale termine senza effettuazione del pagamento o senza l'ottenimento dell'eventuale rateizzazione di cui agli articoli precedenti, l'ufficio emette provvedimento di rigetto. Gli atti di cui al comma 2 rilasciati dal 1 gennaio 2020 che abbiano validità non inferiore a dodici mesi e i provvedimenti di rigetto, sono trasmessi dagli uffici competenti all'Ufficio Tributi.

L'Ufficio Tributi inoltre segnala agli uffici competenti quei soggetti debitori potenzialmente già beneficiari di atti di cui al comma 2 per i quali è possibile l'esercizio della revoca del provvedimento prevista al medesimo comma 2. Alla positiva ricorrenza di tale verifica, l'ufficio competente assegna al debitore quindici giorni consecutivi per sanare le irregolarità. Trascorso tale termine senza l'effettuazione del pagamento o senza l'ottenimento dell'eventuale rateizzazione di cui agli articoli precedenti, lo stesso ufficio avvia il procedimento di revoca dell'atto originario.

Gli uffici in ogni caso operano nel rispetto della celerità dei procedimenti amministrativi, e a tal fine, valutano la progressività dell'introduzione delle presenti disposizioni e l'opportunità di non applicare le disposizioni del presente articolo agli atti di cui al comma 2 di breve e brevissima durata.